

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

N. 1
Reg. Gen. 6

del 24-06-2026



ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: Prescrizioni antincendio anno 2026 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale nr. 28/56 del 04/06/2026 e ss.mm.ii. Ordinanza contingibile ed urgente per il taglio delle erbacce nel centro abitato e aree limitrofe al centro abitato.

IL SINDACO

RICHIAMATA la legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita;

VISTO, in particolare, l’art. 3 che prevede la redazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell’ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l’innescò di incendi;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale nr. 28/56 del 04/06/2026 – Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2026-2028 - Aggiornamento 2026, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all’art. 3, comma 3 lett. f) della Legge 21/11/2000, nr. 353 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale nr. 8 del 27 aprile 2016, ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l’innescò d’incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° Giugno al 31 Ottobre il periodo in cui vige “lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo”;

RITENUTO necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all’immagine ed al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva;

CONSTATATO che le cause del devastante fenomeno sono talvolta anche imputabili alla condizione di abbandono e incuria da parte di privati cittadini in relazione a taluni appezzamenti di terreno, posti sia all’interno che all’esterno del centro urbano, che hanno determinato un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, che soprattutto nel periodo estivo

sono causa preponderante di propagazione di incendi con conseguente, grave pregiudizio per l'incolumità delle persone;

CONSIDERATA la necessità che vengano effettuate da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, quali giardini, aree urbane, lotti ineditati, una costante, integrale e continua pulizia, unitamente ad un'attività di mantenimento delle suddette aree;

RITENUTO di stabilire, al fine di salvaguardare la salute e la pubblica incolumità, di prevenire il pericolo di incendi e la proliferazione di insetti nocivi, che i proprietari dei terreni incolti provvedano al taglio delle erbacee, degli arbusti, e al ritiro e conferimento in discarica di rifiuti di ogni genere seguendo le modalità previste dalla normativa in materia;

VISTO l'art. 29 del D. Lgs. n.285/1992 (Codice della Strada) che pone l'obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità;

CONSIDERATO che la notevole crescita delle sterpaglie e delle erbacce dovute al clima particolarmente favorevole, favoriscono il proliferare di insetti e dei parassiti nocivi per la salute umana e nonché il pericolo di incendi, pertanto, occorre adottare un provvedimento finalizzato alla tutela della salute pubblica e della incolumità dei cittadini, stabilendo al **1° Giugno p.v. il termine ultimo per il taglio e la rimozione** delle erbacce all'interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze;

VISTA la L. 225/92, così come modificata dalla L.100/2012 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

VISTO il D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all'art. 7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e Presidente della Provincia;

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265;

VISTO il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. in particolare gli artt. 50 e 54;

V I E T A

Nel periodo compreso tra il 1° Giugno e il 31 Ottobre, considerato periodo ad "elevato pericolo di incendio boschivo":

- a) Accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
- b) Utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
- c) Utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innesco di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000 e ss.mm.ii.;
- d) Smaltire braci;
- e) Gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;

f) Fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

ORDINA

PARTE I^

- All'interno del centro abitato e nell'immediata periferia i proprietari di aree appartenenti a qualsiasi categoria d'uso, ovvero incolte con presenza di erbacce, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quanto altro possa costituire pericolo d'incendio o ricettacolo di insetti o di parassiti nocivi, tra cui le zecche, sono tenuti ad effettuare **il taglio e l'asporto delle erbacce e dei residui di falciatura** e la completa pulizia delle aree entro il **1° giugno 2026**;
- Relativamente alle aree urbane periferiche dovranno essere realizzate lungo tutto il perimetro di confine adeguate fasce parafuoco aventi larghezza minima pari a metri 5, da realizzarsi mediante aratura superficiale del terreno, detta condizione dovrà essere garantita per tutto il periodo in cui vige l'elevato rischio di incendio boschivo, di cui alle prescrizioni Regionali Antincendio, nonché potatura di siepi, rampicanti e simili e taglio di rami degli alberi sporgenti sulla strada, oltre il limite della proprietà privata, oltre al ritiro di eventuali cascami e pulizia dell'area pubblica interessata.
- Agli eventuali inadempimenti sarà applicata la sanzione accessoria dell'obbligo della pulizia dell'area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e, in caso di inadempimento si provvederà con l'emanazione di un'ordinanza nominativa, la cui inadempienza comporterà il differimento all'autorità giudiziaria e si provvederà d'ufficio all'esecuzione della pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale.

PARTE II^

- Entro il **1° giugno 2026** tutti i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualsiasi categoria d'uso del suolo ed ubicati al di fuori del centro abitato, dovranno provvedere alla:
 - eliminazione e rimozione di erbe, rovi e sterpi e di qualsiasi altro materiale secco che possa costituire pericolo d'incendio l'area limitrofa alle strade pubbliche creando una fascia di almeno 3 metri ivi comprese le strade comunali e vicinali;
 - i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono tenuti a realizzare una fascia parafuoco avente una larghezza minima di metri 10 intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame;
- In ossequio alla normativa vigente in materia, è fatto divieto di procedere allo smaltimento degli sfalci mediante combustione degli stessi all'interno del centro abitato.

RENDE NOTO

Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”.

- La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita nel periodo dal **15 maggio al 30 giugno** e dal **15 settembre al 31 ottobre** solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello **“Allegato C”** (Prescrizioni Regionali Antincendio 2026/28);
- Le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui sopra devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alla Stazione Forestale competente per territorio (Stazione Forestale di Ales) oppure agli Ispettorati Forestali competenti.
- Le manifestazioni pirotecniche sono autorizzate previa formale richiesta da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima dello spettacolo all'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando lo schema di modello **“Allegato B”** (Prescrizioni Regionali Antincendio 2026/28), purché siano adottate tutte le precauzioni elencate nel sopraindicato modello di autorizzazione.

Tutti gli interventi sopraindicati dovranno essere effettuati con decorrenza immediata e comunque entro e non oltre il **1° Giugno 2026**, nel rispetto della citata normativa in vigore, ed in ragione delle motivazioni suesposte, (pericolo di incendio-incolumità - igiene e salute pubblica - ordine e decoro urbano) e dovranno essere garantiti durante l'intero periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo, ovvero fino al **31 ottobre c.a.**

A V V E R T E

che trascorso inutilmente il termine suddetto, senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine ingiunto, l'inadempienza sarà perseguita a termini di legge;

che le violazioni di cui alla precedente **PARTE II**[^] saranno punite con l'applicazione delle sanzioni previste nell' **“allegato D”** (Prontuario delle sanzioni amministrative) incluso nelle Prescrizioni Regionali Antincendio 2026-2028, aggiornamento Prescrizioni Regionali Antincendio 2026;

La violazione delle disposizioni di cui alla **PARTE I**[^] del presente provvedimento saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. N. 267/2000.

che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DEMANDA alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sull'esecutività della presente ordinanza e agli uffici competenti la massima diffusione della stessa.

INCARICA l'Ufficio Tecnico Comunale all'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale;

A norma dell'art. 8 della stessa legge n° 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è nominato il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune: <https://www.comune.gonnostramatza.oristano.it/it/> e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a:

Alla Prefettura di Oristano

Alla Questura di Oristano

Al Comando Carabinieri stazione di Mogoro

Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale Ales

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Oristano.

Il Sindaco
Federica Piras

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).